

Avv. Lucia Virzì

Via Avv. G. Ambrosoli n. 4

98066 Patti (ME)

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

EX ART. 611 cpp e 585 comma 5 cpp

PROC.PEN. N. 32149/2024 RG CASS

Udienza del 18.12.2024

Collegio 1

Il sottoscritto avv. Lucia Virzì, difensore di fiducia di **FAUSTINI MARIA GLORIA**, nata a Patti (ME) il 30.09.1953 ed ivi residente in via Fontanelle n. 32, imputata nel procedimento penale n. 1270/2020 RGNR – 283/2022 R.G. Tribunale di Patti, n. 1119/2024 RGA e n. 32149/2024 RG, con il presente atto propone **ricorso per MOTIVI AGGIUNTI** ex art. 611, co 1 ult p c.p.p, giusta procura speciale allegata, all'atto d'impugnazione depositato presso la Corte d'Appello di Messina avverso la sentenza n. 179 /2024 emessa dal Tribunale di Patti in composizione monocratica e per il quale è stata disposta in data 23.09.2024 la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568 co.5 c.p.p. essendo ritenuta la sentenza inappellabile poiché il reato per cui si procede è punito con pena alternativa.

L'esigenza di proporre motivi aggiunti nasce dalla necessità di evidenziare ulteriori argomenti in diritto ad integrazione dei motivi esposti nell'atto d'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, strutturato logicamente su questioni attinenti al merito e alla errata valutazione da parte del giudice di prime cure della copiosa documentazione prodotta nonché ad un'errata interpretazione delle risultanze processuali.

1. Motivi aggiunti (con riferimento al primo motivo dell'atto d'impugnazione) sulla violazione di legge per mancata applicazione della norma di diritto ex art. 530 cpp relativamente all'assoluzione per insussistenza del fatto o per carenza dell'elemento soggettivo

Sull'esposizione dei fatti si rinvia al primo motivo del proposto atto d'impugnazione dovendo procedere solo ad ulteriori esposizioni in punto di diritto.

In aggiunta a quanto illustrato nel primo motivo d’impugnazione va ribadito che le espressioni di cui al capo d’imputazione – quest’ultimo costituito da un collage di frasi estrapolate dal querelante da svariati articoli pubblicati in tempi diversi e riguardanti situazioni assai diverse tra loro – nel contesto in cui sono state usate non sono da ritenersi offensive della reputazione del Sindaco Aquino ma sono semplicemente espressioni del pensiero critico della signora Faustini, appassionata ed interessata alla vita politica pattese, specificatamente collegate al contesto politico e alle scelte adottate dall’amministrazione vigente all’epoca dei fatti; dunque pertinenti al tema in discussione e rientranti nella continenza espositiva.

Illegittima è, a parere di questa difesa, la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure del contesto dialettico in cui si è realizzata la condotta nonché dei toni utilizzati dall’imputata che, se pur aspri, forti e sferzanti, tuttavia non sono stati meramente gratuiti ma sempre pertinenti al tema in discussione e proporzionati ai fatti narrati e al concetto da esprimere.

Tale mancata considerazione ha comportato la pronuncia da parte del giudice di primo grado di una sentenza di assoluzione ex art. 131 bis c.p per tenuità del fatto ma non quella con formula ampia, così come chiesta da questa difesa.

L’interesse dell’imputata ad invocare la pronuncia di una sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato” o “perché il fatto non sussiste” rispetto a quella impugnata ex art. 131 bis c.p. va ricercata nella considerazione che trattasi, quest’ultima, di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione della commissione del fatto da parte dell’imputata, oltre ad essere soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma 3 della medesima disposizione.

Nessun dolo si ritiene ravvisabile nel comportamento della signora Faustini e la sua condotta non sembra rientrare tra le ipotesi di reato, essendo insussistente l’elemento oggettivo del reato di diffamazione, mancando la carica offensiva e lesiva della reputazione nel testo degli articoli incriminati. Invero, le frasi riportate dalla signora Faustini nei vari articoli pubblicati sul sito “Il paese Invisibile” appaiono palesemente carenti di qualsiasi attitudine o valenza offensiva della reputazione del Sindaco Aquino.

2. Motivi aggiunti (con riferimento al secondo motivo dell'atto d'impugnazione) sulla violazione di legge relativamente alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p quanto all'esercizio del diritto di critica politica in relazione all'art. 595 comma terzo c.p.. Si denuncia, altresì, l'omessa motivazione in ordine alla chiesta applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p.

Alla luce della ricostruzione della vicenda che ci occupa questa difesa lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p. e la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale scriminante, in particolare **dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, del nucleo di verità a fondamento della pubblicazione del post e della continenza espressiva.**

Invero analizzando tutti gli scritti dell'imputata - che sono apparsi al querelante diffamatori e le cui espressioni formano il capo d'imputazione - risulta evidente che trattasi di scritti di carattere politico che si inseriscono in un contesto di aspra critica politica contro le scelte dell'amministrazione pattese (durante la legislatura del Sindaco Aquino) in cui le parole possono apparire taglienti perché esprimono un totale dissenso ideologico ma non possono essere qualificate come inutilmente umilianti, non prendono di mira la persona e sono funzionali alla finalità di disapprovazione che la signora Faustini voleva esprimere. Inoltre, le dette incriminate frasi sono inserite in scritti che **contengono in calce i riferimenti e gli allegati con fonti e documenti a cui si riferiscono le notizie.**

La nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016).

La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni

espresso (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè “giudizi di valore”, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33). Ecco che la critica, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeoni, Rv. 249239). Ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, non massimata, conf. Sez. 1 -, n. 8801 del 13/11/2018 Rv. 276167).

Nel caso che ci occupa anche la continenza espressiva è stata rispettata dalla autrice degli scritti.

Il giudice di primo grado non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'esercizio legittimo del diritto di critica politica, affermando solo che la Faustini abbia fatto intendere al lettore che il Sindaco abbia favorito alcuni privati a scapito dell'interesse della collettività oppure paventando vendita di beni pubblici per favorire speculatori privati. Non spiega, il giudice, però le motivazioni....non tiene in considerazione che ciò che afferma la Faustini è fondato su dati veritieri. Nessun dato falso risulta contestato dalla parte civile.

Questa difesa ritiene che le modalità espressive utilizzate dalla signora Faustini, attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del suo pensiero, contengono una forma espositiva corretta della critica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione – ma giammai sono tali da trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

Palese è l'assenza negli articoli citati in querela di qualsivoglia critica personale che abbia leso l'onore e il decoro dell'Avv. Mauro Aquino: nessun accenno alla sua persona (vita privata, capacità professionali ed umane), in ossequio al principio dei rispetto dell'individuo, ma solo critiche relative a scelte politiche che sono apparse sbagliate.

3. Motivi aggiunti (con riferimento al secondo motivo dell'atto d'impugnazione) sulla violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 10 CEDU nonché dell'art. 21 COST.

Riportandosi integralmente a quanto evidenziato e sollevato nel secondo motivo dell'atto d'impugnazione del 25.06.2024, si contesta la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado della normativa europea in tema di diffamazione a mezzo stampa nonché del diritto costituzionalmente garantito della libera manifestazione del pensiero. All'uopo si ribadisce che, secondo il modesto parere di questo difensore, la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi del legittimo esercizio del diritto di critica politica in armonia con il diritto costituzionale ex art. 21 Cost. di Libertà di Manifestazione del Pensiero nonché con l'art. 10 della CEDU (Carta Europea dei diritti dell'uomo" che recita che "Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione".

Al riguardo è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero ad un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

Secondo le affermazioni della Corte di Strasburgo, la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti su cui si basa una società democratica ed è una delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno; fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 10, essa vale non soltanto per le "informazioni" o le "idee" accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, **senza i quali non esiste una "società democratica"** (cfr. per tutte, sul tema generale del diritto di critica, Peringek c. Svizzera (GC) del 15 ottobre 2015 e Baldassi e altri c. Francia del 11 giugno 2020, entrambe sullo specifico argomento della critica politica). **Come sancita dall'articolo 10, pertanto, tale libertà è soggetta a eccezioni, che sono di interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere accertata in maniera**

convincente. Nel caso che ci occupa il giudice di primo grado ha limitato il diritto di libertà di manifestazione del pensiero senza dare una plausibile spiegazione.

Secondo la Corte Europea, il "dissenso" è certamente un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale (cfr. ancora la sentenza n. 7995 del 2021), sia pur con la precisazione che esso, tuttavia, non può trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni expressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione (ovvero false accuse: cfr., in ambito di diritto di libertà di espressione e contesti non politici, per un caso recente della giurisprudenza della Corte EDU in cui non è stata riscontrata violazione dell'art. 10 CEDU: Vesselinov c. Bulgaria del 2 maggio 2019; di interesse, in precedenza, Marinava c. Bulgaria del 12 luglio 2016).

Nella fattispecie in esame la signora Faustini, con la pubblicazione dei suoi scritti, non si è spinta mai sino all'argomento del dileggio o dell'aggressione personale tale da incidere sulla reputazione altrui.

4. Motivi aggiunti (con riferimento al terzo e quarto motivo dell'atto d'impugnazione) sulla violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) per erronea applicazione dell'art. 192 cpp e 234 cpp in ordine alla mancata considerazione ed omessa motivazione circa la copiosa produzione documentale a supporto delle frasi incriminate. Travisamento dei fatti da parte del giudice di prime cure.

Richiamandosi a quanto esposto nel quarto motivo dell'atto d'impugnazione, si evidenzia la violazione di legge in cui è incorso il giudice di primo grado nel non aver motivato sulla copiosa documentazione acquisita agli atti dalla cui riflessione sono scaturiti gli scritti, oggetto di causa, e spiegata in maniera dettagliata (attraverso commenti specifici sui vari documenti prodotti) nel suo contenuto dall'imputata nel corso del suo esame.

Va ribadito che la documentazione prodotta in giudizio è la stessa di quella allegata agli articoli in contestazione: invero gli articoli sotto accusa, ancora presenti sul sito www.ilpaeseinvisibile.it, **contengono in calce i riferimenti e gli allegati con fonti e documenti a cui si riferiscono le notizie, a differenza degli stessi articoli allegati alla querela che - invece – mancano dei citati riferimenti.**

A questa difesa preme sottolineare come la signora Faustini rediga i suoi articoli con cognizione di causa, utilizzando fonti attendibili e verificabili, seguendo sempre un percorso

logico non pretestuoso, esprimendosi con termini appropriati e continentì, in ossequio ad un legittimo esercizio del diritto di critica politica e FACILMENTE COMPRENSIBILI ANCHE ALL’UOMO MEDIO, il quale è stato messo nelle condizioni di capire il senso giusto non allusivo degli scritti.

Secondo questo difensore, ha errato il giudice di prime cure nel ritenere e dare per certo che le “giustificazioni addotte dall’imputata non potevano essere conosciute dall’uomo medio che, nel leggere i contenuti degli scritti, ha avuto modo di convincersi che il Sindaco abbia avvantaggiato privati...” .Invero, **NESSUNA PROVA AL RIGUARDO E’ STATA PORTATA IN GIUDIZIO DALLA DIFESA DI PARTE CIVILE** (a cui toccava dimostrare l’effetto diffamatorio dei miei scritti) la quale ha chiamato a testimoniare in dibattimento solo persone dell’amministrazione (Franchina, Scardino), dunque persone “di parte”, ma non già un solo cittadino comune (nessun “uomo medio”).

Alla luce delle suesposte argomentazioni,

SI CHIEDE

che l’On.le Corte di Cassazione, in riforma della sentenza impugnata, Voglia:

- 1) in accoglimento dei presenti motivi aggiunti, annullare la sentenza n. 179/2024 emessa in data 26.02.2024 dal Tribunale di Patti in composizione monocratica in persona del dott. V. Mandanici;
- 2) assolvere l’imputata dal reato contestato perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste.

Si allega: procura speciale.

Con ossequio

Patti, 26 Novembre 2024

Avv. Lucia Virzì